



Tribunale Ordinario di Treviso

R.G. 1/2021

Il giudice, dott.ssa Francesca Vortali,

visti gli atti relativi alla proposta di piano del consumatore presentato da PUNZO DAVIDE;

ritenuto che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, in stato di sovraindebitamento,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 e che non sussistono atti in frode ai creditori,

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con i creditori,

ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dall'art. 12 bis, n.3, l. 3/12,

rilevato che non sono state svolte contestazioni da parte dei creditori;

considerato che la proposta prevede il pagamento dei creditori privilegiati, rappresentanti dall'erario e da altri enti impositori, con moratoria ultrannuale;

rilevato che tale circostanza, malgrado la mancata adesione alla moratoria da parte dei predetti creditori, non osti all'approvazione del piano del consumatore, essendosi affermato che *“Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17834 del 03/07/2019);

osservato, infatti, che il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologa prevedeva espressamente la necessità di verificare la posizione dei creditori privilegiati in ordine alla moratoria;

rilevato che nella proposta di piano non è prevista la liquidazione di beni mobili o immobili, non esistenti nel patrimonio del debitore;

considerato che appare in ogni caso opportuna la nomina di un liquidatore, nella persona del gestore della crisi, al fine della riscossione delle somme messe mensilmente a disposizione dei creditori da parte del ricorrente;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore depositato da PUNZO DAVIDE;

nomina liquidatore il dott. Giorgio Lorenzo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del tribunale di Treviso, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si comunichi.

Treviso, 22 luglio 2021

Il giudice

dott.ssa Francesca Vortali